

LA SETTIMANA IN BREVE

02

Notizie

FISCALE

02

IMPOSTE DIRETTE - Disposizioni generali - Oneri detraibili - Superbonus

03

IMPOSTE DIRETTE - IRES - Soggetti passivi

04

IMPOSTE INDIRETTE - IVA - Disposizioni generali - Presupposto oggettivo

06

IMPOSTE INDIRETTE - Registro

PROFESSIONISTI

07

LAVORO AUTONOMO

LAVORO

08

PREVIDENZA

09

Leggi In evidenza

Notizie

Fiscale

IMPOSTE DIRETTE

Disposizioni generali - Oneri detraibili - Superbonus - Soggetti del Terzo settore - Immobili nelle categorie B/1, B/2 e D/4 – Chiarimenti (circ. Agenzia delle Entrate 8.2.2023 n. 3)

Con la circ. 8.2.2023 n. 3, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con riguardo alle modalità applicative del co. 10-bis dell'[art. 119](#) del DL 34/2020 concernente il *superbonus* spettante alle ONLUS e ad altri enti *no profit*.

Il citato co. 10-bis, in particolare, reca alcune disposizioni "integrative" per il calcolo dei tetti massimi di spese ammesse alla detrazione *superbonus*, con riguardo a ciascuna delle tipologie di interventi agevolati di cui ai commi da 1 a 8 dell'[art. 119](#) del DL 34/2020, quando il soggetto che effettua gli interventi è una ONLUS, una organizzazione di volontariato (ODV) o una associazione di promozione sociale (APS), di cui alla lett. d-bis) del co. 9 dell'[art. 119](#) del DL 34/2020 che sia anche in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- svolgimento di attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali;
- assenza di compensi o indennità di carica a favore dei membri del consiglio di amministrazione;
- possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito (quest'ultimo, a condizione che il contratto di comodato sia regolarmente registrato in data certa anteriore all'1.6.2021, data di entrata in vigore del DL [77/2021](#)).

Svolgimento di attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali

Con riguardo al primo requisito, la circ. n. 3/2023 precisa che la norma contenuta nel co. 10-bis in argomento non prevede che l'immobile sia già utilizzato per l'esercizio delle attività di servizi socio-sanitari e assistenziali al momento dell'effettuazione degli interventi. Quel che rileva, infatti, è che l'immobile rientri in una delle categorie catastali B/1, B/2 o D/4 o che, in caso di cambio di destinazione di uso, l'immobile sia accatastato in dette categorie prima dell'inizio dei lavori (in tal senso si era espressa la circ. Agenzia delle Entrate 23.6.2022 n. 23, § 1.4).

Le particolari modalità di calcolo dei limiti di spesa ammessi al *superbonus* di cui all'[art. 119](#) co. 10-bis del DL 34/2020, peraltro, si applicano anche nel caso in cui l'attività di servizi socio-sanitari e assistenziali venga svolta in via mediata attraverso la stipula di un contratto di affitto di azienda con un altro soggetto (in questo caso, tuttavia, il beneficiario della detrazione - ONLUS, ODV o APS - deve svolgere le predette attività e il concedente deve detenere l'immobile in proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito).

Assenza di compensi o indennità di carica a favore dei membri del CdA

Quanto al secondo requisito concernente l'assenza di compensi o indennità di carica a favore dei membri del CdA, invece, deve sussistere dall'1.6.2021 e deve permanere per tutta la durata del periodo di fruizione dell'agevolazione (per le spese sostenute dal 2022 il *superbonus* deve essere ripartito in quattro quote annuali).

Detta condizione deve sussistere e permanere anche nel caso in cui si opti per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. "sconto sul corrispettivo", di cui all'[art. 121](#) del DL 34/2020.

La gratuità dell'attività dei componenti il consiglio di amministrazione deve peraltro risultare dallo statuto vigente alla data dell'1.6.2021.

La condizione richiesta dal co. 10-bis si ritiene soddisfatta nel caso in cui un membro del CdA percepisce compensi dalla ONLUS, ODV o APS non collegati allo svolgimento di tale carica ma a diverso titolo (ad esempio, per lo svolgimento di attività di lavoro dipendente ovvero per l'effettuazione di prestazioni di lavoro autonomo).

Titolo di possesso degli immobili

Relativamente all'ultima condizione richiesta, la circ. n. 3/2023 chiarisce che l'immobile deve essere tassativamente posseduto in base ai titoli previsti dalla norma (proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito).

La ONLUS che svolge le predette attività e che detiene l'immobile per il tramite di un contratto di locazione, quindi, non può avvalersi delle modalità di calcolo del citato co. 10-bis.

Modalità di calcolo del limite di spesa

Il co. 10-bis dell'[art. 119](#) del DL 34/2020 prevede quindi che, in presenza di tutti i presupposti soggettivi e oggettivi per l'applicazione della norma, il tetto massimo delle spese detraibili, di cui ai commi da 1 a 8 dell'art. 119 medesimo, "previsto per le singole unità immobiliari, sia moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi [...] e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate", ai sensi dell'[art. 120-sexiesdecies](#) del DLgs. 385/93.

Al riguardo la circ. n. 3/2023 ha precisato che per "superficie media" occorre fare riferimento al valore medio ricavabile dal Rapporto immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate riferibile alla media nazionale e non a quello del Comune ove è ubicato l'immobile stesso.

Ad esempio nel caso di una superficie lorda del fabbricato di 4.000 mq e una superficie media ricavabile dall'OMI di 100 mq, dal rapporto di queste due grandezze si determinano n. 40 unità immobiliari "figurative". Tale ultimo parametro va moltiplicato per i limiti di spesa previsti per le singole unità immobiliari in relazione agli interventi agevolabili che si intendono effettuare.

Nel caso di intervento (trainante) di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio, ad esempio, il massimale di spesa agevolabile è pari a 2.000.000,00 di euro, dato dal prodotto del numero di unità immobiliari "figurative" (40 unità) e del limite di spesa (50.000,00 euro) previsto per gli edifici unifamiliari di cui all'[art. 119](#) co. 1 lett. a) del DL 34/2020.

art. 119 co. 10 bis DL 19.5.2020 n. 34

Circolare Agenzia Entrate 8.2.2023 n. 3

Il Quotidiano del Commercialista del 9.2.2023 - "Immobili nelle categorie B/1, B/2 o D/4 per i tetti di spesa superbonus per gli ETS" - Zanetti - Zeni

IMPOSTE DIRETTE

IRES - Soggetti passivi - Società di investimento immobiliare quotate (SIIQ) - Requisiti per l'adesione al regime (risposte interpello Agenzia delle Entrate 7.2.2023 nn. 195 e 197)

Con la pubblicazione delle risposte interpello 7.2.2023 nn. [195](#) e [197](#), l'Agenzia delle Entrate è intervenuta sui requisiti utili per aderire al regime speciale previsto per le SIIQ/SIINQ dall'art. 1 co. 119-141-bis della L. [296/2006](#) e dal DM 7.9.2007 n. [174](#).

Requisiti per aderire al regime delle SIIQ/SIINQ

Il regime speciale delle SIIQ (società di investimento immobiliare quotate) offre la possibilità di adottare un sistema di tassazione in cui l'utile derivante da locazione immobiliare è esentato da imposizione sia ai fini IRES che IRAP nei confronti della stessa SIIQ (c.d. "gestione esente").

L'utile prodotto nell'ambito della gestione esente viene assoggettato integralmente a tassazione, all'atto della distribuzione, esclusivamente in capo ai soggetti partecipanti, diversi dalle SIIQ, mediante l'applicazione di una ritenuta operata a titolo di acconto in capo ai soggetti imprenditori e a titolo di imposta nei confronti degli altri soggetti.

Nell'attività di locazione immobiliare che costituisce la "gestione esente" deve essere ricompresa:

- l'attività di locazione di immobili posseduti a titolo di proprietà, di usufrutto o di altro diritto reale, o in base a contratti di locazione finanziaria;
- l'attività di locazione derivante dallo "sviluppo del compendio immobiliare" (cioè l'attività di costruzione e di ristrutturazione di immobili da destinare alla locazione);
- il possesso di partecipazioni, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dei principi contabili internazionali, in altre SIIQ o in SIINQ.

L'attività di locazione degli immobili si considera svolta "in via prevalente" qualora siano rispettati determinati

parametri, patrimoniali e reddituali, risultanti dal bilancio di ciascun esercizio, e cioè, nel contempo:

- gli immobili posseduti a titolo di proprietà, o di altro diritto reale, destinati all'attività di locazione devono rappresentare almeno l'80% dell'attivo patrimoniale (parametro patrimoniale);
- in ciascun esercizio, i ricavi provenienti dall'attività di locazione immobiliare devono costituire almeno l'80% dei componenti positivi del Conto economico (parametro reddituale).

A questi fini, assumono rilevanza i dati risultanti dal bilancio di ciascun esercizio a partire dal primo esercizio di applicazione del regime speciale.

Profit test e percepimento delle riserve di capitale da parte di una partecipata

In merito al "parametro di prevalenza reddituale" (c.d. "profit test"), la risposta n. [195/2023](#) ha confermato che assumono rilevanza i seguenti elementi, che vanno rapportati al valore complessivo dei componenti positivi del Conto economico:

- i ricavi provenienti dall'attività di locazione immobiliare;
- i dividendi relativi alle partecipazioni in SIIQ e SIINQ, "qualificati" formati con utili derivanti dall'attività di locazione immobiliare svolta da tali società;
- i proventi derivanti dalla partecipazione in fondi comuni di investimento immobiliare;
- le plusvalenze realizzate in caso di alienazione degli immobili e dei diritti reali su immobili destinati alla locazione;
- le plusvalenze realizzate su partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie in altre SIIQ o SIINQ.

Partendo da questo presupposto, pur ammettendo che in base alla metodologia utilizzata per la contabilizzazione della partecipazione (metodo del costo o del patrimonio netto) la rilevazione contabile della distribuzione di riserve porta a risultati diversi ai fini del c.d. "profit test", l'Agenzia delle Entrate considera comunque rilevante la medesima.

Possibilità per le srl di aderire al regime delle SIIQ/SIINQ

La risposta n. [197/2023](#) ha ammesso la possibilità di optare per la disciplina SIIQ/SIINQ per una società a responsabilità limitata che ha inviato la comunicazione il 28.12.2021 e che si è trasformata in società per azioni soltanto nel 2022.

I requisiti richiesti per aderire alla disciplina agevolata devono sussistere all'inizio del primo periodo d'imposta dal quale il soggetto che esercita l'opzione intende avvalersi del regime speciale. Tuttavia, qualora uno o più requisiti non siano posseduti al momento di esercizio dell'opzione, quest'ultima non produce effetti se la ricorrenza dei requisiti non interviene a decorrere dall'inizio del primo periodo d'imposta da cui si intende applicare il regime speciale.

Si osserva che, alla data di invio del modello, la società non era in possesso dei requisiti richiesti dalla L. [296/2006](#), che prevede l'applicazione del regime alle srl solo dall'1.1.2022 a seguito delle modifiche recate dalla legge di bilancio 2022. L'Agenzia delle Entrate ritiene dunque che la società possa applicare il regime speciale a decorrere dall'anno 2022.

Al riguardo, le istruzioni al modello di comunicazione, precisano che "qualora al momento della comunicazione dell'opzione uno o più requisiti non siano ancora posseduti, la corrispondente casella non va barrata. In tale ipotesi, il contribuente, dovrà comunicare successivamente all'Agenzia delle Entrate il possesso di tali requisiti".

In caso di comunicazione "formalmente non corretta", si precisa che l'irregolarità può comunque considerarsi assorbita dal versamento della sanzione di 250,00 euro, secondo l'istituto della c.d. "remissione *in bonis*" ex DL 16/2012 e senza che sia necessario presentare una comunicazione correttiva.

art. 1 co. 119 L. 27.12.2006 n. 296

DM 7.9.2007 Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 174

Risposta interpello Agenzia Entrate 7.2.2023 n. 197

Risposta interpello Agenzia Entrate 7.2.2023 n. 195

Il Quotidiano del Commercialista del 8.2.2023 - "Distribuzione di riserve di capitale rilevanti per il "profit test" delle SIIQ" - Sanna

IMPOSTE INDIRETTE

IVA - Disposizioni generali - Presupposto oggettivo - Sale and lease back - Trattamento IVA (ris. Agenzia delle Entrate 3.2.2023 n. 3)

Con la ris. Agenzia delle Entrate 3.2.2023 n. [3](#), sono stati forniti i primi chiarimenti in merito al trattamento IVA da riservare al "sale and lease back" a seguito della sentenza Cass. 27.4.2021 n. [11023](#).

Precedenti chiarimenti

Secondo l'impostazione adottata nella C.M. [218/2000](#), le operazioni di "lease back", in ambito immobiliare, venivano considerate nell'autonomia delle sue due componenti: da un lato, la cessione del bene a favore della società di *leasing*; dall'altro, la concessione del bene in *leasing* a favore del cedente-utilizzatore.

Dunque, l'operazione complessiva veniva scomposta in tre fasi contrattuali:

- il contratto di cessione immobiliare stipulato a favore della (futura) società locatrice;
- il contratto di locazione finanziaria che la società acquirente stipula con l'utilizzatore (ex proprietario del bene) e con il quale attribuisce a quest'ultimo il godimento dell'immobile;
- il riscatto del bene oggetto di *leasing*, che si configura ove l'utilizzatore, al termine del contratto di *leasing*, eserciti l'opzione per l'acquisto.

Seguendo lo schema descritto, veniva applicata la disciplina IVA propria delle cessioni immobiliari (art. 2 e [art. 10](#) nn. 8-bis e 8-ter del DPR 633/72) e della locazione finanziaria (art. 3 e [art. 10](#) n. 8 del DPR 633/72), annulla rilevando la matrice unitaria dello schema negoziale.

Orientamento giurisprudenziale

La fattispecie era stata esaminata dalla Corte di Giustizia, la quale, ai fini dell'IVA, ha ritenuto che lo schema negoziale del "sale and lease back" possa rappresentare un'unica operazione che non si qualifica come una cessione di beni, bensì come un'operazione di finanziamento (sentenza 27.3.2019, causa C-201/18).

I principi sono stati fatti propri dalla Cassazione n. [11023/2021](#), affermando che la stipula di un contratto di "lease back", nell'ottica dell'IVA, configura un'operazione negoziale complessa e unitaria, la cui causa possiede carattere eminente finanziario, essendo il negozio giuridico in argomento finalizzato a incrementare la liquidità del venditore (che diviene il successivo utilizzatore del bene in *leasing*).

Per contro, la *ratio* dello schema contrattuale non è quella di trasferire il bene materiale da un soggetto a un altro, affinché ne possa godere come se ne fosse il proprietario: la disponibilità del bene permane, difatti, in capo al venditore che lo detiene in via ininterrotta.

Alla pronuncia di Cassazione ha fatto seguito un filone di ordinanze nelle quali, in buona sostanza, sono stati ripresi i medesimi principi (cfr. tra le tante, Cass. n. [20327/2022](#), Cass. n. [37349/2021](#), Cass. n. 36076/2021).

Nuovi chiarimenti

Secondo la ris. Agenzia delle Entrate n. [3/2023](#), l'operazione di "sale and lease back" può configurare, ai fini IVA, un'operazione composta da cessioni di beni e prestazione di servizi ovvero un'unica operazione a scopo di finanziamento (prestazione di servizi).

Per giungere a una conclusione, si ritiene però "necessario valutare attentamente le singole clausole contrattuali per individuare la concreta regolamentazione del rapporto che le parti hanno inteso stabilire e, dunque, il conseguente trattamento fiscale, avendo particolare riguardo alle prerogative in capo all'utilizzatore del bene concesso in *leasing*".

Fermo restando che la qualificazione richiede un approccio "caso per caso", l'Agenzia pone in luce alcuni elementi che avvalorano la causa esclusivamente finanziaria dell'operazione posta in essere, vale a dire:

- la presenza, nel rapporto contrattuale, di clausole che escludono o limitano significativamente il potere dell'impresa di *leasing* di disporre giuridicamente del bene come proprietario (ad es., clausole che espressamente limitano le prerogative del proprietario, precludendo la possibilità di vendere il bene o concederlo in garanzia a terzi);
- la previsione di facoltà, contrattualmente concesse all'utilizzatore del bene, particolarmente stringenti, tali da far ritenere che sia quest'ultimo a conservare il diritto di disporre del bene "come se ne fosse il proprietario" (ad es., clausole che limitano la responsabilità dell'effettivo proprietario, facendo sì che sull'utilizzatore gravino effettivamente la maggior parte dei rischi e dei benefici relativi alla proprietà del bene).

art. 2 DPR 26.10.1972 n. 633
art. 3 DPR 26.10.1972 n. 633
Risoluzione Agenzia Entrate 3.2.2023 n. 3C.M.
30.11.2000 n. 218/E

Il Quotidiano del Commercialista del 7.2.2023 - "Il lease back non sempre è cessione di beni ai fini IVA" - Greco
Italia Oggi del 7.2.2023, p. 27 - "Iva in salvo sul lease back" - Ricca
Cass. 27.4.2021 n. 11023
Corte di giustizia 27.3.2019 n. C-201/18

IMPOSTE INDIRETTE

Registro - Enunciazione degli atti - Finanziamento soci enunciato nell'atto di aumento di capitale - Imponibilità - Esclusione (Cass. 8.2.2023 nn. 3839 e 3841)

La Corte di Cassazione, con le sentenze nn. [3839](#) e [3841](#) depositate l'8.2.2023, ha inaugurato un nuovo orientamento in tema di tassazione dei finanziamenti verbali enunciati in delibere di ripianamento perdite o di aumento di capitale.

Enunciazione degli atti nell'imposta di registro

La disciplina dell'enunciazione degli atti, ai fini dell'imposta di registro, è contenuta nell'[art. 22](#) del DPR 131/86, che riguarda l'ipotesi in cui un atto "enunci" disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere tra le stesse parti. La norma, in particolare, sancisce che, se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene l'enunciazione, l'imposta di registro si applica anche alle disposizioni enunciate. Inoltre - precisa la norma - se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la sanzione per l'omessa registrazione prevista dall'[art. 69](#) del DPR 131/86.

Come ricordato nelle sentenze in commento, per applicare l'imposta di registro all'atto enunciato devono sussistere tre condizioni:

- la concreta citazione, in un altro atto da registrare, di un atto non registrato;
- che i due atti siano realizzati dalle stesse parti;
- limitatamente ai contratti verbali, che gli effetti delle disposizioni enunciate non siano già cessati o non cessino in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione.

Enunciazione del finanziamento soci

A partire dal 2010, la Corte di Cassazione (Cass. n. [15585/2010](#); Cass. n. [32516/2019](#); Cass. [11276/2021](#)) ha affermato che la norma sull'enunciazione consente di applicare l'imposta di registro al 3% sul finanziamento soci menzionato nel verbale di delibera di ripianamento perdite e sua ricostituzione mediante rinuncia ai crediti da parte dei soci.

Con le due sentenze pubblicate ieri, la Corte di Cassazione cambia posizione, mettendo in discussione quel principio, sulla base delle stesse critiche da tempo avanzate dalla dottrina (si veda lo Studio del Consiglio nazionale del Notariato n. [208-2010/T](#)).

Condizioni

In particolare, la Corte verifica se, con riferimento al caso del contratto verbale di finanziamento enunciato nella delibera di aumento di capitale o di ripianamento perdite mediante rinuncia ai crediti da parte dei soci, sussistano tutte le condizioni per l'enunciazione (ex [art. 22](#) del DPR 131/86), ovvero se:

- "esista una compiuta enunciazione";
- vi sia "identità di parti" tra il verbale assembleare e l'atto enunciato;
- sia verificata la "permanenza degli effetti dell'atto enunciato".

Identità di parti

Per quanto concerne la condizione dell'identità di parti, la Corte, dopo aver ricordato le perplessità emerse in dottrina e giurisprudenza (Cass. n. [11118/2022](#)) sulla possibilità di individuare delle vere e proprie "parti contrattuali" nel verbale assembleare, afferma, però che, per l'applicazione della norma sull'enunciazione, non è necessario fare riferimento alla nozione civilistica di "parti contrattuali", perché la *ratio* dell'[art. 22](#) del DPR 131/86 sembra richiedere piuttosto la sussistenza di una "interrelazione tra quelle intervenute nei due atti".

Pertanto, posto che il verbale assembleare è il resoconto di quanto accaduto in assemblea, ed ha proprio la funzione di documentare l'intervento dei soci all'operazione soggetta a tassazione, l'identità di parti è soddisfatta.

Permanenza degli effetti del contratto enunciato

Secondo la Cassazione, nel caso di specie, assodato che il finanziamento soci era stato stipulato verbalmente e che non era tra quelli soggetti a registrazione in termine fisso ex [art. 3](#) del DPR 131/86, è assente la terza condizione per l'enunciazione, ovvero quella della "permanenza degli effetti del contratto" enunciato.

Per la tassazione dei contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso, l'[art. 22](#) co. 2 del DPR 131/86 pone uno specifico limite, stabilendo che l'enunciazione di tali contratti "non dà luogo all'applicazione

dell'imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione".

La Corte rileva che, nel caso di specie, il finanziamento ha cessato i suoi effetti proprio a seguito della rinuncia al credito di restituzione da parte dei soci, rinuncia di cui viene dato conto nel verbale assembleare.

Gli effetti del finanziamento sono dunque cessati con la definitiva imputazione a capitale della somma a suo tempo versata dal socio alla società, operazione che ha mutato l'originaria causa del versamento della somma di denaro e che ha determinato l'estinzione dell'obbligo restitutorio della società nei confronti del socio "se non anteriormente, quantomeno contestualmente o in esecuzione dell'atto enunciante".

Pertanto, nel caso di specie, non poteva essere applicata l'imposta di registro del 3% sul finanziamento verbale enunciato.

art. 22 TUR

Il Quotidiano del Commercialista del 9.2.2023 - "Finanziamento soci enunciato senza imposta di registro" - Mauro

Cass. 8.2.2023 n. 3839

Scheda n. 977.01 in Agg. 11/2010 - "Applicazione dell'imposta di registro ai finanziamenti dei soci enunciati nella delibera di ricapitalizzazione" - Mauro

Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Enunciazione degli atti" - Mauro A.

Cass. 8.2.2023 n. 3841

Professionisti

LAVORO AUTONOMO

Lavoratrici autonome - Maternità anticipata per gravidanza a rischio - Presentazione delle domande (messaggio INPS 7.2.2023 n. 572)

di Giada Gianola

L'INPS, con messaggio 7.2.2023 n. [572](#), ha comunicato l'aggiornamento delle procedure per presentare

telematicamente le domande di indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio da parte delle lavoratrici autonome.

Le domande possono riguardare anche periodi precedenti la data di presentazione delle domande stesse, purché relativi a periodi decorrenti dal 13.8.2022, data di entrata in vigore del DLgs. 30.6.2022 n. [105](#).

Maternità anticipata per gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome

Ai sensi del co. 2-ter dell'[art. 68](#) del DLgs. 26.3.2001 n. 151, inserito dall'[art. 2](#) co. 1 lett. t) del DLgs. 105/2022, nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici di cui all'[art. 17](#) co. 3 del DLgs. 151/2001, alle lavoratrici autonome viene riconosciuta l'indennità giornaliera anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto.

L'indennità viene calcolata ed erogata con le stesse modalità previste per i periodi di tutela della maternità delle lavoratrici autonome.

Presupposti

Per avere diritto all'indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio:

- è necessario produrre all'INPS l'accertamento dell'ASL con l'individuazione del periodo indennizzabile per i casi di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose (in caso di coincidenza in tutto o in parte di tale periodo con il periodo indennizzabile di maternità la tutela è assorbita in quella ordinaria ex [art. 68](#) co. 1 del DLgs. 151/2001);

- è necessaria la sussistenza della regolarità contributiva del periodo stesso.

Non è richiesta l'astensione dall'attività lavorativa.

Presentazione delle domande

Le domande sono presentabili tramite:

- sito web www.inps.it, mediante autenticazione tramite SPID, almeno di 2° livello, CIE 3.0 o CNS;

- *Contact Center* Integrato, al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06 164 164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

- Istituti di Patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi offerti dagli stessi.

Il percorso *on line* è il seguente:

- "Congedo parentale, maternità e paternità - Domanda";

- "Acquisizione domanda" > "Congedo di maternità/paternità" > "Autonomi";

- nella pagina "Dichiaro" spuntare l'opzione "di voler richiedere l'indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio".

Per trasmettere le domande è richiesto l'inserimento della data presunta del parto ed eventualmente la data di interruzione di gravidanza.

Nel caso in cui il certificato telematico di gravidanza sia stato trasmesso dal medico certificatore all'INPS, la procedura consentirà di importare i dati contenuti nel certificato stesso. In assenza di certificazione, è sufficiente indicare nella domanda la data presunta del parto individuata dal proprio medico.

Consultazione e annullamento delle domande

L'INPS ha precisato che le domande di indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome potranno essere consultate e annullate, insieme alle altre tipologie di domande del servizio "Congedo parentale, maternità e paternità - Domanda", accedendo, rispettivamente, alle voci di menu:

- "Consultazione domande";
- "Annullamento domande".

art. 68 co. 2 ter DLgs. 26.3.2001 n. 151

Messaggio INPS 7.2.2023 n. 572

Circolare INPS 27.10.2022 n. 122

Il Quotidiano del Commercialista del 8.2.2023 - "Al via le domande di maternità anticipata per le lavoratrici autonome" - Gianola

Lavoro

PREVIDENZA

Variazione del tasso d'interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) - Tasso d'interesse di differimento e dilazione e delle sanzioni civili per omesso o ritardato pagamento di contributi (circ. INPS 8.2.2023 n. 17)

Con la circ. 8.2.2023 n. [17](#), l'INPS è nuovamente intervenuto sugli effetti della variazione del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento, o TUR) in seguito alla decisione di politica monetaria della Banca Centrale Europea (BCE) del 2.2.2023.

Il tasso, che è stato innalzato di 50 punti base, risulta essere pari al 3% dall'8.2.2023.

In maniera analoga è intervenuto anche l'INAIL con la circ. 6.2.2023 n. [5](#).

Nuovo valore dell'interesse di dilazione

L'interesse di dilazione dovrà essere calcolato al tasso del 9% annuo con riferimento alle rateazioni per la regolarizzazione dei debiti contributivi e sanzioni civili (nonché per i premi assicurativi e accessori) ai sensi dell'[art. 2](#) co. 11 del DL 9.10.89 n. 338.

L'interesse di dilazione al 9% trova applicazione sulle rateazioni presentate a decorrere dall'8.2.2023, mentre non si applica ai piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore (i quali non subiranno modifiche).

Nuovo valore dell'interesse di differimento

L'interesse di differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso del 9% annuo.

Con riferimento alle tempistiche, il nuovo tasso sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di gennaio 2023.

NOTIZIE

Effetti sul valore delle sanzioni civili

L'innalzamento del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali ad opera della BCE rileva anche con riferimento alle sanzioni civili.

Nello specifico, la sanzione civile è pari all'8,50% in caso di:

- mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie ([art. 116](#) co. 8 lett. a) della L. 23.12.2000 n. 388);
- evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa ([art. 116](#) co. 8 lett. b), secondo periodo, della L. 388/2000);
- mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o

premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori ([art. 116](#) co. 10 della L. 388/2000).

Applicabilità della misura in caso di procedure concorsuali

Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte nell'ipotesi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi prevista dall'[art. 116](#) co. 8 lett. a) della L. 388/2000; queste dovranno essere calcolate nella misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema.

Nell'ipotesi di evasione di cui all'[art. 116](#) co. 8 lett. b) della L. 388/2000, la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato del 2%.

Inoltre, qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre quella minima sarà pari all'interesse legale maggiorato di due punti. Tenuto conto che per effetto della decisione della BCE, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è inferiore all'interesse legale in vigore dall'1.1.2023 (5% in ragione d'anno), a decorrere dall'8.2.2023 continua ad applicarsi la riduzione massima pari al tasso legale (5%) mentre la riduzione minima sarà pari all'interesse legale maggiorato di due punti (7%).

art. 116 co. 10 L. 23.12.2000 n. 388

art. 116 co. 8 L. 23.12.2000 n. 388

Circolare INPS 8.2.2023 n. 17

Il Quotidiano del Commercialista del 9.2.2023 - "L'interesse di dilazione e differimento per contributi omessi o pagati in ritardo aumenta ancora" - Redazione

Leggi in evidenza

AGEVOLAZIONI

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 11.10.2022 N. 382131

AGEVOLAZIONI

AGEVOLAZIONI FISCALI - Credito d'imposta per l'attività fisica adattata - Presentazione delle domande

In attuazione dell'art. 1 co. 737 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), con il DM 5.5.2022 (pubblicato sulla G.U. 16.6.2022 n. 139) sono state individuate le modalità attuative del credito d'imposta relativo alle spese sostenute per fruire di attività fisica adattata.

In attuazione del suddetto decreto, con il presente provvedimento sono state definite le modalità e i termini di presentazione delle istanze per beneficiare del credito d'imposta in esame.

LEGGI IN EVIDENZA

Ambito applicativo

Possono beneficiare del credito d'imposta le persone fisiche che sostengono spese documentate:

- dall'1.1.2022 al 31.12.2022;
- per lo svolgimento di attività fisica adattata;
- entro il limite complessivo di spesa pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2022.

Nozione di "attività fisica adattata"

Ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. e) del DLgs. 28.2.2021 n. 36, per "attività fisica adattata" (AFA) si intendono i programmi di esercizi fisici, la cui tipologia e la cui intensità sono definite mediante l'integrazione

professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti e calibrate in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinati, che hanno

patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilità fisiche e che li eseguono in gruppo sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le "palestre della salute", al fine di migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione.

Modalità e termini di presentazione delle istanze

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le persone fisiche devono presentare un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate:

- utilizzando l'apposito modello approvato, con le relative istruzioni, dal provvedimento in esame;
- in via telematica, mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del relativo sito Internet;
- direttamente dal contribuente o avvalendosi di un intermediario incaricato;
- nel periodo dal 15.2.2023 al 15.3.2023;
- indicando l'importo della spesa agevolabile sostenuta nell'anno 2022 per fruire di attività fisica adattata.

Nel suddetto periodo è possibile:

- inviare una nuova istanza, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa;
- presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente comunicato.

Determinazione della percentuale del credito spettante

Dopo la conclusione del periodo di presentazione delle istanze, l'Agenzia delle Entrate determina la percentuale della spesa sostenuta da ciascun soggetto riconosciuta a titolo di credito d'imposta, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate (pari a 1,5 milioni di euro) e l'ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze.

Tale percentuale sarà comunicata con un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Modalità di utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta riconosciuto è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute.

L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi d'imposta successivi.

Incumulabilità

Il credito d'imposta in esame non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese.

Recupero dell'agevolazione non spettante

L'Agenzia delle Entrate, qualora accerti che l'agevolazione sia in tutto o in parte non spettante, procede al recupero del relativo importo secondo le disposizioni di cui all'art. 1 co. 421 - 423 della L. 30.12.2004 n. 311.